



Comune di Villa Sant'Angelo

Provincia di L'Aquila

ORDINANZA SINDACALE N. 6/2022

Li, 08/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA DI NON POTABILITA' DELL'ACQUA DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE SERVITA DALLA SORGENTE DEL GRAN SASSO PER POSSIBILE INQUINAMENTO.

IL SINDACO

Vista la comunicazione in data 08/06/2022 da parte della GSA Gran Sasso Acqua S.p.A., acquisita al prot. n. 1298 in data odierna, con la quale si richiede l'emissione di una ordinanza di non potabilità dell'acqua della rete acquedottistica servita dalla Sorgente del Gran Sasso, per possibile inquinamento;

Atteso che la suddetta comunicazione costringe ad agire in via cautelativa, disponendo il divieto di utilizzo dell'acqua erogata dall'intera rete acquedottistica per scopi potabili ed alimentari, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e per usi domestici, per l'intero territorio comunale e fino al completamento delle analisi di controllo da parte della Gran Sasso acqua S.p.A.;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere al fine di tutelare la salute dei cittadini;

Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari per provvedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente;

Vista la propria competenza quale Autorità Sanitaria Locale (L. n. 833/1978, D. Lgs. n. 112/1998, commi 4 e 5 dell'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000);

Visti:

- il T.U. in materia di leggi sanitarie;
- l'art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 21 bis e 21 ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

È vietato con effetto immediato e fino a nuovo ordine, l'utilizzo ed il consumo dell'acqua a scopo potabile proveniente dalla rete acquedottistica servita dalla Sorgente del Gran Sasso per l'intero territorio comunale, in particolare è vietato l'uso dell'acqua per scopi potabili ed alimentari, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e per gli usi domestici;

INFORMA

Che il presente atto sarà suscettibile di revoca non appena saranno riscontrati valori conformi, a norma di legge, al consumo dell'acqua per scopi potabili ed alimentari, a seguito delle debite verifiche da parte degli organi competenti;



Comune di Villa Sant'Angelo

Provincia di L'Aquila

DISPONE CHE

- alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica,
- la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale,
- la presente ordinanza venga altresì trasmessa;
 - alla Gran Sasso Acqua S.p.A.;
 - alla A.S.L. n. 1 - L'Aquila
 - alla Polizia Locale per il controllo dell'osservanza e dell'applicazione della stessa;
 - alla Questura di L'Aquila
 - al Comando Stazione Carabinieri di San Demetrio N.V. (AQ);
 - alla Prefettura di L'Aquila.

AVVERTE CHE

Ai sensi degli artt. 21 bis e 21 ter della Legge n. 241/1990, il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati **acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso** effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal Codice di Procedura Civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. **I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.**

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al TAR di L'Aquila (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).

LA PRESENTE ORDINANZA E' IMMEDIATAMENTE EFFICACE.



IL SINDACO
(DOMENICO NARDIS)